

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 38

Adunanza 30 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI NICHELINO - VARIANTE N. 8,
PARZIALE, AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1216 - 247037/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e SILVANA ACCOSSATO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Nichelino risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 111-27050 del 30/07/1993, di Variante al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 17-00058 del 10/07/1995, di Variante strutturale n. 2 al PRGC, approvata con deliberazione G.R. n. 1-4472 del 19/11/2001 e di Variante strutturale n. 5 al PRGC, relativa all'introduzione della previsione del nuovo insediamento commerciale-sportivo *Mondo Juve*, in luogo dell'esistente area dell'Ippodromo di Galoppo, approvata con deliberazione G.R. n. 2-10057 del 31/07/2003;
- ha approvato le seguenti Varianti Parziali:
 - n. 3 (deliberazione C.C. n. 47/01), di adeguamento alla disciplina del commercio (di cui alla L.R. n. 28/1999 e successiva D.C.R. 29/10/1999 n. 563-13414), introducendo la richiesta zonizzazione di settore;
 - n. 4 (deliberazione C.C. n. 93/01), con la quale si modifica la zonizzazione commerciale del Comune, in modo da rendere ammissibile l'insediamento commerciale di "*Mondo Juve*";

- ha adottato, e sono pertanto *in itinere*, le seguenti Varianti Parziali:
 - variante contestuale al Piano Particolareggiato "Piazza C. A. Dalla Chiesa" (deliberazione C.C. n. 59/02);
 - n. 6 (deliberazione C.C. n. 16/03), che modifica nuovamente la zonizzazione commerciale, riclassificando, da L3 a L2, quella relativa all'insediamento Mondo Juve;
 - n. 7 (deliberazione del C.C. n. 72 del 30/06/2003, integrata con successiva deliberazione C.C. n. 81 del 22/07/2003);
- ha, infine, adottato, con deliberazione del C.C. n. 82 del 22/07/2003, il Progetto Preliminare della Variante n. 8, Parziale, al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/08/2003, per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Nichelino:

- popolazione: 46.858 ab. (2001);
- trend demografico: in crescita nell'ultimo decennio, dopo una ventennale leggera flessione (44.837 ab. al 1971, 44.311 al 1981, 44.069 al 1991);
- superficie: 2.064 ha. totalmente di pianura, di cui 491 ha occupati da insediamenti esistenti e/o previsti;
- configurazione insediativa: per dilatazione lungo le principali arterie di comunicazione stradale, conurbata con gli abitati dei Comuni di Torino e Moncalieri;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla tratta Sud del SATT (Sistema Autostradale Tangenziale Torinese) e dalla Ferrovia Torino-Pinerolo;
- infrastrutture sportive: dal dopoguerra, è sede degli Ippodromi di trotto e di galoppo, di rilevanza nazionale;
- idrologia: è interessato dal sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti Chisola e Sangone;
- rilevanze ambientali e storico monumentali: la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il connesso Parco Regionale;
(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto, connesse alla necessità di conseguire i seguenti obiettivi:

- riconfigurare la prevista infrastruttura che unisce la zona sud-est con il centro della città;
- apportare correzioni ad errori materiali ed integrazioni alle N.T.A. per migliorarne l'efficacia;

rilevato che la Variante in oggetto modifica il PRGC vigente nel modo seguente:

per quanto riguarda la prevista infrastruttura

il PRGC vigente prevede un collegamento veicolare, in sottopasso, per connettere il centro cittadino (in particolare la zona di trasformazione posta in prossimità della cascina S. Quirico: *Area a Progettazione Specifica n. 34*), con la zona sud-est (via Colombetto, via S. Maria), separate dalla linea ferroviaria To-Pinerolo.

La Provincia di Torino, in accordo con il Comune di Nichelino, ha promosso e realizzato uno studio di fattibilità relativo all'interramento della suddetta linea ferroviaria, proprio nella zona centrale della Città, con inizio dell'interramento, da nord-est, approssimativamente nella zona dove il Piano prevede il sopradescritto sottopasso. Il Comune di Nichelino ha commissionato a sua volta un ulteriore studio di fattibilità tecnico-urbanistico coinvolgendo le Ferrovie dello Stato e gli altri Enti interessati.

Con la Variante in oggetto, l'Amministrazione comunale, con l'intento di adeguare il previsto asse di collegamento all'ipotesi progettuale di interrimento della ferrovia, lo

propone, non più in interrato, ma in sopraelevata, con innesto in asse con la via Paesana, e modificando, inoltre, il disegno dell' *Area a Progettazione Specifica n. 34*;

modifiche normative

oltre all'adeguamento della scheda normativa dell' *Area a Progettazione Specifica n. 34*, all'interno della quale, peraltro, si introducono prescrizioni di carattere ambientale circa la realizzazione del sovrappasso (con particolare riferimento alla riduzione dell'impatto acustico), vengono apportate integrazioni tese a ampliare la gamma di interventi ammessi per alcune aree normative (sempre restando all'interno di quelli di recupero) e vengono, altresì eliminate alcune incongruenze e corretti alcuni errori materiali;

Un paragrafo della Relazione Illustrativa è dedicato all'impatto ambientale, come richiesto dall'art. 20 L.R. 40/98. All'interno di tale paragrafo, con riferimento alla componente "rumore", si attesta che non avendo apportato modifiche di destinazione d'uso, le stesse restano compatibili con quanto previsto dalla Proposta di Zonizzazione Acustica.

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

consultato il Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/09/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la seguente osservazione al Progetto preliminare della Variante n. 8, Parziale, al P.R.G.C. del Comune di Nichelino, adottato con deliberazione C.C. n. 82 del 22/07/2003:

a) la realizzazione dell'interramento della linea ferroviaria To-Pinerolo nella zona centrale della Città, è auspicata e perseguita concordemente dalla Provincia di Torino e dal Comune di Nichelino (la Provincia ha inserito tale previsione - nella configurazione emersa dallo studio di fattibilità citato in premessa - negli elaborati di approfondimento del PTC). Lo studio prevede di interrare la predetta linea ferroviaria per una lunghezza di oltre un chilometro, a partire dalla via Carducci, lato Moncalieri, fino allo scalo ferroviario, lato Vinovo, realizzando, sulla copertura, un nuovo viale urbano, ritmato da edifici - uno dei quali costituito dalla nuova stazione -, che connette due significative aree verdi poste ai suoi estremi. L'obiettivo principale dell'opera è quello di ricucire due parti di città oggi drasticamente separate, creando numerose nuove connessioni a raso, tra le stesse, con la finalità di eliminare i pericolosi e poco funzionali passaggi a livello senza dover ricorrere a sottopassi e/o sovrappassi e, contemporaneamente, ottenendo un contributo non irrilevante al miglioramento dell'immagine urbana complessiva della zona direttamente e/o indirettamente interessate dalla prevista copertura.

Il riconfigurato asse di collegamento oggetto della Variante in esame, si trova a meno di 100 metri dalla radice nord-est della nuova copertura, con il suo ramo sud (dalla ferrovia, alla via Colombetto) che taglia l'area verde prevista dal già citato studio di fattibilità (sconvolgendone lo schematico disegno di raccordi radiali e circolari che lo caratterizzano richiamando le trame dei raccordi e delle rotte che informano il disegno del Parco di Stupinigi) e, pertanto, non risulta coerente (al pari del sottopasso attualmente previsto dal PRGC vigente) con l'opera allo studio, ma, anzi, ne diminuisce l'efficacia e, in ultima analisi, la necessità.

Va, inoltre, rilevato che la già citata conversione, da sottopasso a sovrappasso, dell'infrastruttura di collegamento, oggetto della Variante in argomento, non appare neppure coerente con uno scenario di non realizzazione dell'interramento della ferrovia, nel qual caso, difatti, risulterebbe senz'altro meno impattante il già previsto sottopasso.

Ciò premesso, si invita l'Amministrazione comunale a voler posticipare qualunque scelta relativa alla più volte citata infrastruttura di collegamento, ad una fase in cui risulti più definito il quadro delle soluzioni progettuali interessanti l'ambito urbano in esame.

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. di trasmettere al Comune di Nichelino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba